



IL SINDACO

RICHIAMATI i precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, e del 4 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08.03.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.59 dell'8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'art. 5, comma 4, che sancisce che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.62 del 9 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 recante ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto legge 25.03.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO l'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e del continuo incremento dei casi sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO CHE nonostante le misure adottate su tutto il territorio si riscontra ancora una dinamica decisamente preoccupante e pertanto è necessario adottare nuove e più restrittive azioni finalizzate a conseguire un più efficace contenimento dei contagi;

RITENUTO QUINDI di adottare ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio da COVID19 in ragione di ogni specificità della realtà territoriale oltre a quelle adottate con i DPCM qui integralmente recepite, anche in considerazione delle caratteristiche anagrafiche della popolazione italiana caratterizzata, come è noto, da una un'ampia fascia di persone anziane estremamente

vulnerabili, che impone l'adozione di misure aggiuntive, in modo da operare ancora più efficacemente sul fronte della prevenzione;

RILEVATO INOLTRE che le indicazioni del mondo scientifico sono orientate nel ritenere che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente necessario a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l'eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure e dispositivi, avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto ravvicinato tra le persone con la conseguenza che vanno il più possibile ridotte le occasioni di aggregazione, nonché reso obbligatorio l'uso di guanti monouso e mascherine o comunque obbligare i soggetti ad una protezione con la copertura di naso e bocca sia al personale preposto alla vendita che ai clienti, durante gli acquisti che necessariamente devono essere effettuati dalle persone presso i punti vendita consentiti;

RITENUTO NECESSARIO assumere ancora più rigorose iniziative provvedimenti, volte ad impedire quanto più possibile comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

ORDINA

che l'accesso, negli orari di apertura, a esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, istituti di credito e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone nonché sui mezzi di trasporto pubblici, avvenga indossando obbligatoriamente mascherine o, qualora non sia stato possibile reperirle, altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe, *foulard* e simili, nonché guanti monouso, qualora non sia possibile effettuare all'ingresso una puntuale disinfezione delle mani, in modo da limitare la contaminazione dell'ambiente, adottando, inoltre, tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, come l'osservanza la distanza minima di sicurezza.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata fino al giorno 13 aprile 2020, salvo diversi termini stabiliti da provvedimenti nazionali relativi al prolungamento delle misure finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza.

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000– T.U.E.L., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Terni, ai fini della generale conoscenza.

Viene trasmesso alla Prefettura di Terni, alla Questura di Terni, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni e al Comando Carabinieri Forestali di Terni.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al T.A.R. Umbria.
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica.

Terni, data come da *segnatura del Protocollo*

Il Sindaco
Leonardo Latini
documento firmato digitalmente